

TI_GERICHTE 15.2013.31 vom 19. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.31

FR: TI_GERICHTE 15.2013.31 du 19 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2013.31 del 19 giugno 2013

Regeste

Atti esecutivi effettuati da un ufficio incompetente

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.2013
15.2013.31

Atti esecutivi effettuati da un ufficio incompetente

Incarto n. 15.2013.31 Lugano 19 giugno 2013 EC/fp/lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 18 marzo 2013 di RI 1 contro l'operato dell'CO 1 e meglio contro le rogatorie di pignoramento del 9 gennaio 2013 e del 1° marzo 2013 nell'esecuzione n. _____ promossa contro il ricorrente da PI 1 patrocinato dall'PA 1 ; viste le osservazioni: – 16 aprile 2013 di PI 1, _____; – 21 aprile 2013 dell'CO 1, _____; richiamata l'ordinanza presidenziale 25 marzo 2013 di concessione dell'effetto sospensivo; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto : che c on precetto esecutivo n. _____ dell'CO 1 dell'11 luglio 2012 PI 1 ha escusso RI 1 per l'incasso di fr. 67'267.98 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2010, indicando quale domicilio dell'escusso “ _____ ”; che al precetto esecutivo l'escusso ha interposto opposizione; che con istanza 29 agosto 2012 il creditore ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione alla Pretura della Giurisdizione di _____; che con sentenza 18 ottobre 2012, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di _____ ha respinto l'opposizione in via provvisoria; che l'8 novembre 2012 il creditore ha presentato la domanda di proseguimento; che il 13 novembre 2012 l'CO 1 ha emesso l'avviso di pignoramento; che il 20 novembre 2012 l'escusso ha comunicato all'Ufficio di abitare e risiedere da più di venti anni nel Canton _____ e che l'abitazione sita in _____ a _____ è di proprietà esclusiva della madre; che il 9 gennaio 2013 l'Ufficio ha convocato l'escusso per procedere al pignoramento; che lo stesso giorno l'Ufficio ha trasmesso all'UE di _____ e all'UE di _____ una rogatoria per l'esecuzione del pignoramento presso gli uffici del debitore a _____ e a _____; che il 1° marzo 2013 l'CO 1 ha eseguito il pignoramento presso l'abitazione di _____ e ha proceduto ad inoltrare una rogatoria di pignoramento all'Ufficio del Distretto di _____ onde procedere al pignoramento presso l'abitazione di _____; che con ricorso 18 marzo 2013 RI 1 chiede di annullare le rogatorie di pignoramento trasmesse il 9 gennaio 2013 all'UE di _____ e all'UE di _____ e il 1° marzo 2013 all'UE di _____; che il ricorrente argomenta di essere da oltre vent'anni domiciliato nel Canton _____, a _____, dove lavora quale indipendente, di essere coniugato, di essere padre di una figlia di otto anni e di essere assoggettato al fisco

nel Canton _____; che egli avrebbe conservato la propria residenza a _____ solo per motivi di ordine affettivo; che delle osservazioni 16 aprile 2013 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito; che un precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solamente annullabile; che se contro l'atto esecutivo non ci si aggrava tramite ricorso, il precetto esecutivo mantiene la sua validità; che un avviso di pignoramento emesso da un ufficio incompetente e un pignoramento eseguito da un ufficio incompetente sono invece nulli, poiché violano prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 118 III 4, 6 consid. 2a, 105 III 60,61 consid. 1; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 22; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 33 ad art. 46); che pertanto questa Camera deve esaminare la validità dell'avviso di pignoramento, delle rogatorie di pignoramento e del pignoramento effettuati dall'CO 1 dal profilo della competenza territoriale anche se l'escusso avrebbe già potuto, come giustamente osservato dal creditore, ricorrere contro l'emissione del precetto esecutivo avvalendosi delle argomentazioni ora sollevate; che secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio; che per determinare il domicilio (art. 23 cpv. 1 CC) e pertanto il foro ordinario d'esecuzione deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, op. cit., n. 40 ad art. 46); che normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 40 ad art. 46); che secondo la prassi determinante non è la volontà interna della persona, bensì le circostanze oggettive riconoscibili per terzi (Schmid, op. cit., n. 43 ad art. 46); che dove si trova il luogo di domicilio di una persona non è significativo solo per essa stessa, ma soprattutto per i terzi e per le autorità e deve quindi poter essere determinato secondo criteri riconoscibili da questi ultimi (Schmid, op. cit., n. 43 ad art. 46); che per la determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove viene svolta la professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (Schmid, op. cit., n. 40, 42 e 43 ad art. 46); che il ricorrente allega di essere domiciliato a _____; che dall'attestazione di domicilio del 28 marzo 2013 dell'Ufficio controllo abitanti di _____ (doc. 7, prodotto dal creditore con le osservazioni), risulta che RI 1 è formalmente domiciliato in _____; che dall'attestazione 11 aprile 2013 dell'Ufficio della popolazione di _____ si evince che in questo paese in _____ egli ha unicamente una residenza secondaria (doc. 8); che tuttavia agli atti figurano diversi documenti dai quali emerge che RI 1 ha il proprio domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CC a _____ e più precisamente in _____; che infatti dalle decisioni di tassazione emesse dall'Ufficio di tassazione del Distretto della " _____ " risulta che l'escusso è soggetto fiscale nel Canton _____ e che egli consegue la totalità del proprio reddito da attività indipendente lavorando a _____; che inoltre dal contratto di locazione del 29 ottobre 2012 emerge che a _____ in _____ egli ha in locazione, unitamente alla consorte, un appartamento di sei locali della superficie di 150 mq; che ancora RI 1 è affiliato alla cassa malattia Mutuel Assurance Maladie SA di _____; che infine dagli estratti del conto bancario del ricorrente per il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 si evince che egli ha utilizzato la propria carta di credito per prelievi o pagamenti in ben 50 occasioni, 48 delle quali avvenute nella regione in cui egli indica avere il proprio domicilio effettivo e di cui solo 2 avvenute in Ticino, il 19 ed il 20 novembre 2012; che pertanto può essere oggettivamente affermato che

_____, nonostante l'attestazione di domicilio del 28 marzo 2013 dell'Ufficio controllo abitanti _____, è il luogo dove RI 1 risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi; che questa circostanza, riconoscibile anche a terzi, permette di concludere che _____ sia effettivamente il domicilio di RI 1; che di conseguenza, essendo dato il foro esecutivo a _____, le rogatorie di pignoramento trasmesse il 9 gennaio 2013 all'UE di _____ e all'UE di _____ e il 1° marzo 2013 all'UE di _____ nonché il pignoramento eseguito 1° marzo 2013 dall'CO 1 presso l'abitazione di _____ devono essere dichiarati nulli; che ne discende l'accoglimento del ricorso; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF); per questi motivi, richiamati gli art. 17, 22, 46 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. La rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all'UE di _____, la rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all'UE di _____, la rogatoria di pignoramento 1° marzo 2013 all'UE di _____ e il pignoramento eseguito 1° marzo 2013 dall'CO 1 presso l'abitazione di _____ sono nulli. 2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'CO 1, _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.